

Protocollo: vedi segnatura.XML

TITOLO	2015.1.10.4.1
	2015.1.10.21.571
LEGISLATURA	X

Il giorno 16 gennaio 2018 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'Emilia-Romagna con la partecipazione dei componenti:

GIOVANNA COSENZA	Presidente
MARINA CAPORALE	Vicepresidente
MAURO RAPARELLI	Componente

Svolge le funzioni di segretario la dott.ssa Rita Filippini.

OGGETTO: DEFINIZIONE CONTROVERSIA XXX / FASTWEB X / ACANTHO X



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.6390

e-mail corecom@regione.emilia-romagna.it – PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom

Il Comitato Regionale per le Comunicazioni

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'art. 1, c. 6, lettera a), n. 14 e c. 13;

Visto il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il "*Codice delle comunicazioni elettroniche*";

Viste la legge regionale Emilia-Romagna 30 gennaio 2001, n. 1, recante "*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.)*", in particolare l'art. 14, e la deliberazione del Comitato regionale per le Comunicazioni Emilia-Romagna 9/III/08;

Viste la delibera Agcom n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante "Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti" e successive modifiche ed integrazioni, di seguito "Regolamento";

Vista la delibera Agcom n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante "*Regolamento in materia dei indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*", di seguito "Regolamento indennizzi";

Viste le delibere Corecom Lazio n. 23/12 e Corecom Emilia-Romagna n. 57/14;

Visto l'Accordo quadro sottoscritto il 28 novembre 2017 fra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative e delle Regioni e delle Province autonome;

Vista la Convenzione per il conferimento e l'esercizio della delega di funzioni ai Comitati regionale per le Comunicazioni sottoscritta in data 28 dicembre 2017 dal Presidente della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dal Presidente delle Regione Emilia-Romagna, dalla Presidente del Comitato regionale Visti gli atti del procedimento;

Viste la relazione e la proposta di decisione della Responsabile del Servizio dr.ssa Rita Filippini (NP.2018.76);

Udita l'illustrazione svolta nella seduta del 16 gennaio 2018;



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.6390

e-mail corecom@regione.emilia-romagna.it – PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom

CONSIDERATO QUANTO SEGUE

1. La posizione dell'istante

L'istante ha contestato la ritardata portabilità della numerazione relativamente ai servizi forniti da parte della società Fastweb X e Acantho X (di seguito Fastweb e Acantho).

In particolare, nell'istanza introduttiva del procedimento l'istante ha dichiarato quanto segue:

- contesta la ritardata portabilità dal 30.01.2015 al 17.02.2015 con parziale fornitura del servizio e danni in quanto il pos non funzionava.

In base a tali premesse, l'utente ha richiesto:

- a) rimborso/ristoro danni subiti;
- b) indennizzo per mancata/ritardata migrazione;
- c) disservizio dal 30-01-2015 al 17-02-2015.

2. La posizione dell'operatore Acantho

Si rileva che l'operatore non ha depositato memorie.

3. La posizione dell'operatore Fastweb

La società Fastweb, nella propria memoria, ha richiesto l'inammissibilità della domanda formulata in riferimento alla richiesta di danni.

Specifica nel merito, che il cliente ha sottoscritto in data 12.12.2014 una proposta di abbonamento con contestuale richiesta di portabilità del numero XXX410 allora in carico ad Acantho in quanto operatore donating.

In data 04.02.2015 la procedura di migrazione otteneva il corretto espletamento.

Successivamente ricevuta in data 13.02.2015 una segnalazione di malfunzionamento, Fastweb dava corso ai necessari accertamenti tecnici all'esito dei quali, in data 17.02.2015 il disservizio veniva risolto.

In relazione al reclamo ricevuto in data 16.02.2015, Fastweb lo riscontrava provvedendo ad un rimborso di Euro 50,00 + IVA quale accredito sulla fattura successiva.

L'operatore sostiene che nulla si possa chiedere prima della data del 04.02.2015, in cui è avvenuta la migrazione.

Infine l'operatore ha sostenuto la legittimità del proprio operato.

4. Motivazione della decisione



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.6390

e-mail corecom@regione.emilia-romagna.it – PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, l'istanza presentata dalla parte non può essere accolta, come di seguito precisato.

In via preliminare, si deve evidenziare che la liquidazione del danno esula dalle competenze dell'Autorità, la quale, in sede di definizione delle controversie di cui alla delibera 173/07/CONS, è chiamata a verificare solo la sussistenza del fatto obiettivo dell'inadempimento, come previsto espressamente dall'art. 19, comma 4, della citata delibera. Pertanto, la domanda relativa al risarcimento del danno non trova accoglimento in questa sede, in quanto esula da quanto previsto dall'art. 19 comma 4 della delibera sopra citata. Sotto questo profilo la domanda non può neppure essere interpretata quale richiesta di indennizzo, in quanto l'istante ha allegato all'istanza copia dei registri contabili, per giustificare le perdite e quindi la domanda di risarcimento. Per cui è evidente che la sua richiesta è volta ad ottenere il risarcimento del danno subito. La domanda a), dunque, non può trovare accoglimento.

Si rileva altresì che le domande b) e c), da trattare congiuntamente, sono imprecise e non supportate da documenti sul piano probatorio in quanto l'utente non allega documentazione idonea a comprendere anche e solo il motivo della richiesta di indennizzo per il periodo indicato (ad esempio non ha prodotto copia del contratto sottoscritto con Fastweb per poter accertare la decorrenza del periodo di ritardata portabilità e non fornisce specificazioni in ordine al disservizio). Come orientamento costante di questo Corecom: *è orientamento costante di codesto Comitato, così come di altri Corecom e dell'Autorità, che l'utente debba adempiere quanto meno all'obbligo di dedurre, con un minimo grado di precisione, quali siano i motivi alla base della propria richiesta* (delibera Corecom Emilia-Romagna n. 57/14).

Al contrario Fastweb, in quanto operatore *recipient* su cui, in via generale, ricadono tutti gli oneri della dimostrazione del corretto adempimento dell'impegno contrattualmente preso, ha fornito una spiegazione puntuale a cui l'istante non ha replicato, fornendo peraltro copia del contratto e delle schermate di migrazione. In particolare l'operatore afferma di aver indennizzato il cliente per i disagi subiti tramite l'accredito di Euro 50,00 (producendo altresì la fattura n. 2541516 ove sono evidenziati a pag. 3) e di aver risposto quindi ai reclami avanzati in merito al malfunzionamento. In merito si rileva che l'istante non ha presentato memorie di replica, e quindi, qualora l'operatore smentisca le deduzioni avanzate dall'istante, lo stesso ha l'onere di replicare sul punto. Nel caso di specie, l'utente nulla ha replicato in proposito, pur avendone facoltà entro il termine a tal fine concesso. Deve pertanto applicarsi quanto disposto dall'articolo



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.6390

e-mail corecom@regione.emilia-romagna.it – PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom

115, comma 1, c.p.c., come modificato dalla legge n. 69/2009, da considerarsi in questa sede come disposizione espressiva di un principio ordinamentale che consente di fondare la decisione sui “fatti non specificamente contestati dalla parte costituita”. Ne consegue che le domande dell’utente devono essere rigettate nel merito, fondandosi su un presupposto di fatto documentalmente smentito dall’operatore (ex multis Corecom Lazio delibera n. 23/12).

Per quanto concerne la posizione dell’operatore Acantho, pur non avendo lo stesso fornito documentazione alcuna a sua discolpa, deve rigettarsi la domanda nei suoi confronti per quanto sopra detto in merito all’ammissibilità della domanda stessa, volta alla richiesta di risarcimento del danno.

Per questi motivi, acquisito il parere preventivo di regolarità amministrativa del presente atto espresso dalla Responsabile del Servizio dr.ssa Rita Filippini, il Corecom, all’unanimità

DELIBERA QUANTO SEGUE

1. Rigetta l’istanza di Giorgi Ditta nei confronti della società Fastweb X per le motivazioni di cui in premessa.
2. Rigetta l’istanza di Giorgi Ditta nei confronti della società Acantho X per le motivazioni di cui in premessa.

Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito web del Corecom e dell’Autorità.

Firmato digitalmente

Il Segretario

Dott.ssa Rita Filippini

Firmato digitalmente

La Presidente

Prof.ssa Giovanna Cosenza



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.6390

e-mail corecom@regione.emilia-romagna.it – PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom